

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti segnalati</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63

INTERROGAZIONI:

5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura onoraria	51
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza	51
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento al tribunale di Lucera	52
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	68
AVVERTENZA	52

SEDE REFERENTE

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 12.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 luglio 2013

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha invitato i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di sedici emendamenti. Avverte quindi che i gruppi hanno completato le segnalazioni (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che sono stati presentati il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e l'emendamento del Governo 4.100, volto a recepire alcuni rilievi del Comitato per la legislazione (*vedi allegato 1*).

Enrico COSTA (PdL) ricorda come la seduta di ieri sia stata a tratti burrascosa e, perciò, talvolta poco ordinata. A tale proposito riconosce di dover fare autocritica, ritenendo di non avere contribuito a rendere più semplice lo svolgimento dei lavori della Commissione, in particolare quando ha creato un equivoco sulla rifor-

mulazione dell'emendamento Marzano 1.1. Precisa come in quella occasione fosse sua intenzione sollevare una questione meramente tecnica e come, tuttavia, ne sia scaturito un dibattito che ha coinvolto anche il punto di mediazione precedentemente raggiunto in Commissione e che, inevitabilmente, ha prodotto ripercussioni anche sui pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative, in parte modificati. Auspica quindi che l'equivoco sia stato chiarito e che si possa « riavvolgere il nastro » al momento in cui si era raggiunto un punto di mediazione ampiamente condiviso, che si incentrava sul mantenimento, nell'articolo 280, secondo comma, c.p.p., del limite di cinque anni – come previsto nel testo approvato dal Senato – e nell'introduzione di meccanismi che consentissero comunque di continuare ad applicare la custodia cautelare in carcere a specifiche fattispecie di reato che si collocerebbero al di sotto della nuova soglia del citato articolo 280.

Walter VERINI (PD) rileva con soddisfazione come la sospensione dei lavori della Commissione disposta ieri abbia portato i gruppi di maggioranza ad una riflessione positiva, nel senso di salvaguardare il cuore del provvedimento del Governo e di consentire ai recidivi che abbiano dato prova di voler seguire un percorso rieducativo di fruire dei benefici previsti dal provvedimento medesimo. Rileva, inoltre, come sia opportuno essere sensibili – anche se non condizionati – dal dibattito pubblico, che ha evidenziato la necessità di continuare a prevedere l'applicabilità della custodia cautelare in carcere per reati di grave allarme sociale, come lo *stalking*, e per altre fattispecie di reato, come il finanziamento illecito ai partiti, sul quale, in un momento di particolare difficoltà nei rapporti tra politica e cittadini, si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di compiacersi umanamente per la serenità ritrovata in meno di ventiquattro ore. Politicamente, tuttavia, si tratta di un

passo indietro, cioè del solito accordo al ribasso che produce un peggioramento del testo.

Dichiara di non avere nemmeno l'intenzione di forzare il dibattito per cercare di convincere la Commissione che la soluzione migliore sia il mantenimento del limite di quattro anni, previsto dal vigente articolo 280, secondo comma, c.p.p., poiché sa bene che tutti i deputati del PD condividono questa soluzione, ma si adeguano ad una maggioranza di Governo che pensa solo a sé e non agli interessi dei cittadini e che, in questo caso, subisce la linea imposta dal PdL. Ritene evidente, quindi, che in Commissione esista una maggioranza effettiva che la pensa diversamente dalla maggioranza che sostiene il Governo, così come è accaduto in occasione dell'esame del provvedimento sul voto di scambio.

Nicola MOLTENI (LNA) comprende i motivi per i quali i colleghi Costa e Verini cerchino di fare finta che ieri non sia successo nulla. Tuttavia, non è così.

Ricorda, peraltro, come l'onorevole Costa abbia chiesto un termine per subemendare l'emendamento 1.1, ritenendo che la riformulazione proposta dalla relatrice desse origine ad un nuovo emendamento, in tal modo evidenziando l'esistenza di una profonda crepa nella maggioranza. Rileva come oggi proprio all'emendamento 1.1 sia stato presentato dal relatore il subemendamento 0.1.1.1. Chiede, quindi, un termine per subemendare, in quanto anche lui vorrebbe presentare dei subemendamenti.

Ritene che i tempi per l'esame in Commissione siano troppo ristretti, attribuendone la responsabilità al Governo, e sottolinea come non sia certo il suo gruppo, che è sempre stato coerente, bensì la maggioranza a speculare sulla pelle dei detenuti, facendo accordi al ribasso.

Per quanto concerne la soglia dell'articolo 280, secondo comma, c.p.p. ricorda come la relatrice avesse dato parere favorevole ad un suo emendamento volto a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1 e, quindi, a ripristinare la

soglia vigente dei quattro anni. Ricorda quindi ai colleghi del PD, che ieri avevano appoggiato questa linea, di avere ancora l'occasione di votare a favore del suo emendamento.

Stigmatizza il metodo utilizzato per giungere ad un compromesso tra i gruppi di maggioranza, che risulta inaccettabile, e preannuncia una contestazione durissima.

Esprime forti perplessità sull'ammissibilità delle proposte emendative volte ad aumentare da quattro a cinque la pena edittale massima del delitto di *stalking*.

Ritiene indispensabile, prima di proseguire l'esame, che il Governo fornisca un elenco completo dei delitti ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere, in caso di aumento della soglia a cinque anni. Ricorda come fra questi vi sia anche la falsa testimonianza.

Edmondo CIRIELLI (FdI) osserva che per un paese civile è inammissibile che oltre un terzo dei detenuti lo sia in esecuzione della misura della custodia cautelare, in quanto si tratta di persone che sono private della loro libertà personale pur in assenza di una sentenza definitiva di condanna. In molti casi addirittura manca qualsiasi sentenza di condanna. È assurdo che ora in Commissione, da un lato, si discuta in merito a quali reati escludere dalla restrizione dell'ambito applicativo della custodia cautelare e dall'altro si cerchi di introdurre nell'ordinamento una serie di benefici a favore di coloro che sono stati già condannati con una sentenza definitiva.

Daniele FARINA (SEL) si riserva ogni valutazione all'esito della definitiva espressione dei pareri sulle proposte emendative, per comprendere se vi sia l'effettiva volontà di approvare un testo efficace. Continua, peraltro, a ritenere che l'articolo 4 sia da tenere sotto osservazione ma che non possa pregiudicare la valutazione complessiva sul provvedimento.

Walter VERINI (PD) osserva come teoricamente si potrebbe ripristinare il testo originario del Governo, ponendo nel nulla

le modifiche apportate dal Senato. Tuttavia, non si può non considerare che il nostro sistema poggia sul bicameralismo perfetto e che il Senato ha approvato questo testo pressoché all'unanimità. Nel corso dell'esame della proposta di legge sulla custodia cautelare si potrà poi fare una valutazione più organica dell'istituto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come tutti i provvedimenti in materia di giustizia richiedano dei momenti di approfondimento e non raggiungano quasi mai una condivisione immediata. Rileva come, d'altra parte, la funzione del Parlamento sia proprio quella di consentire un confronto volto alla ricerca di soluzioni quanto più condivise possibile.

Ritiene che non siano stati compiuti passi indietro e che non vi sia alcun comportamento contraddittorio, bensì una fisiologica evoluzione della dialettica parlamentare che, su un provvedimento anche politicamente complesso, dopo avere affrontato e superato alcune difficoltà, si sedimenta oggi in una soluzione convincente e condivisa non solo dai gruppi di maggioranza.

Dopo avere ricordato all'onorevole Molteni che il relatore può presentare emendamenti e subemendamenti in ogni momento, fa presente come il suo subemendamento 0.1.1.1, volto a modificare l'emendamento Marzano 1.1, unitamente ad alcune modifiche dei pareri espressi ieri, rappresentino la sintesi del punto di mediazione raggiunto.

Precisa, inoltre, come la scelta di presentare un subemendamento, anziché — come accaduto ieri — proporre una riformulazione, deriva dal fatto che si intende apportare al predetto emendamento una modifica più incisiva, che comprende anche il coordinamento dell'articolo 280, secondo comma, con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p..

Illustra quindi il contenuto normativo dell'emendamento Marzano 1.1, come risulterebbe una volta modificato dall'approvazione del subemendamento 0.1.1.1 del relatore, volto a mantenere la soglia di cinque anni introdotta dal Senato nell'ar-

articolo 280, secondo comma, c.p.p., coordinare tale ultima disposizione con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p. e prevedere l'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti. Per quanto riguarda il delitto di *stalking*, valuta favorevolmente la soluzione proposta negli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Costa 1.02, che innalzano la pena edittale massima da quattro a cinque anni.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.400 del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta del collega Molteni.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA in considerazione della brevità del tempo a disposizione della Commissione per concludere l'esame del provvedimento, ritira l'emendamento 4.100, ritenendo comunque importante che si recepiscano i rilievi del Comitato per la legislazione e riservandosi, dunque, di ripresentare l'emendamento in Assemblea.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che, su richiesta di un gruppo di deputati del M5S, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito dati e informazioni sul Piano elaborato dal DAP relativamente alle ristrutturazioni ed al riutilizzo degli edifici penitenziari con relative relazioni illustrative, così come formulato dalla Direzione generale risorse materiali beni e servizi per l'aumento della capienza ordinaria degli edifici carcerari. Ritiene che la documentazione fornita sia di estremo interesse e che dovrebbe essere letta da tutti i colleghi prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, poiché da essa emerge la conferma della sostanziale inutilità della figura del Commissario speciale.

Ringrazia, infine, la Presidente per essersi attivata al fine di consentire il sollecito riscontro alla richiesta di dati e informazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che la documentazione cui

fa riferimento il deputato Colletti è a disposizione di tutti i colleghi e ringrazia quindi il Capo del DAP, il Dottor Giovanni Tamburino, sottolineando la particolare sollecitudine del suo Dipartimento nel trasmettere i dati e le informazioni richieste ieri.

Quanto ai rilievi del collega Colletti sulla figura del Commissario speciale, invita a tenere presenti anche gli esiti delle audizioni.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo sull'emendamento Marzano 1.1, ritiene che la presentazione di un subemendamento costituisca un'elusione della questione sollevata ieri dai Colleghi Costa e Molteni, che avevano correttamente rilevato come la proposta di riformulazione del relatore, ove accettata, avrebbe dato origine ad un nuovo emendamento, come tale subemendabile. Un subemendamento, invece, non è subemendabile e, quindi, si è evidentemente ritenuto di risolvere il problema per questa via.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, volti ad aumentare la pena edittale massima del delitto di *stalking*, ritiene di considerare alla stregua di un significativo precedente l'implicito giudizio sulla relativa ammissibilità. Preannuncia, quindi, la presentazione in Assemblea di emendamenti analoghi, volti ad aumentare la pena edittale dei delitti di traffico di influenze illecite e di false comunicazioni sociali, ritenendosi sicuro che saranno considerati ammissibili dalla Presidenza della Camera e che avranno anche l'appoggio della Presidente Ferranti.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ritiene del tutto inappropriato il riferimento al concetto di « elusione » e ricorda di avere già adeguatamente illustrato le ragioni, formali e sostanziali, che l'hanno indotta, in questo caso, a scegliere lo strumento del subemendamento. Anche con riferimento alla questione dell'ammissibilità delle proposte emendative indicate dal collega Colletti, rinvia a quanto già precisato nella seduta di ieri.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene incredibile che si ritenga di poter aumentare la pena edittale massima del delitto di *stalking* solo perché lo si vuole fare rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 280 c.p.p., come modificato dal Senato. Inoltre, non comprende perché questa operazione dovrebbe essere compiuta solo con riferimento agli atti persecutori e non ad altri delitti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come anche in occasione dell'esame del provvedimento sulla detenzione domiciliare e la messa alla prova si volesse fare eccezione per alcuni reati, solo che in quel caso si è obiettato che la previsione di esclusioni oggettive sarebbe stata incostituzionale. Dichiarò, quindi, di non comprendere per quale motivo oggi la previsione di esclusioni oggettive sia diventata conforme alla Costituzione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che si passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1. Esprime inoltre parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Daniele Farina 1.2, se riformulato come l'emendamento 1.4; Verini 1.4; identici articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02; Daniele Farina 2.3; Verini 2.6 e 2.5; identici emendamenti Daniele Farina 2.4 e Verini 2.7; Daniele Farina 3.2; Colletti 4.17, anche se non segnalato, e Daniele Farina 4.3, ove riformulati come segue: « Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta »; identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Chiarelli 2.18. Invita i presentatori al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere conforme a quello del

relatore, fatta eccezione per il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e sull'emendamento Marzano 1.1 per i quali si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.30.

Walter VERINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.5.

Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.45, volto a ripristinare il limite di quattro anni di cui all'articolo 280, secondo comma, c.p.p., reiterando la richiesta al Governo di fornire un elenco completo dei reati ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere in caso di mantenimento della soglia del predetto articolo a cinque anni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda come sia comunque possibile applicare la detenzione domiciliare e come, in caso di violazione delle specifiche misure disposte per quel tipo di detenzione, sia possibile la conversione in custodia cautelare in carcere.

Walter VERINI (PD) dichiara di apprezzare la vicinanza dell'onorevole Molteni al PD, auspicando che questa favorevole predisposizione si riproponga anche nei rapporti tra il suo gruppo e il Ministro Kyenge.

Andrea COLLETTI (M5S) elenca una serie di reati ai quali non sarebbe più applicabile la custodia cautelare in carcere in caso di mantenimento della soglia a cinque anni, soffermandosi in particolare sul falso in bilancio.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come l'applicazione delle misure cautelari non sia automatica, occorrendo una valutazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 c.p.p. e come, in caso di violazione delle prescrizioni, sia troppo tardi per la conversione in misura caute-

lare carceraria, poiché, ad esempio, le prove sarebbero state già inquisite.

Sofia AMODDIO (PD) invita la Commissione alla concretezza giuridica, precisando di non avere sottoscritto l'emendamento 1.5 perché ritiene che la soglia per l'applicazione della custodia cautelare in carcere debba essere elevata a cinque anni. Ricorda come il carcere debba essere l'*extrema ratio* e come gli errori giudiziari in relazione alla carcerazione preventiva siano numerosissimi. Ritiene che si tratti di un principio di civiltà giuridica.

Franco VAZIO (PD) non ha nulla da eccepire sul fatto che la collega Amoddio abbia ritenuto di intervenire a titolo personale, anche se in forte dissenso rispetto al suo gruppo. Ricorda, tuttavia, come la linea seguita dal PD non si sia mai discostata da un'attenta considerazione dei principi di civiltà giuridica.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come ieri tutti i colleghi del PD fossero d'accordo sul mantenimento della soglia per l'applicazione della custodia cautelare in carcere a quattro anni. Invita quindi la Commissione ad andare avanti senza farse, lezioni di vita e di civiltà, prendendo piuttosto posizione sulla questione del delitto di falso in bilancio.

Daniele FARINA (SEL) osserva come non sia la prima volta che il Parlamento interviene in materia di custodia cautelare, al fine di limitarne gli eccessi applicativi, ricordando, in particolare, il caso di Luciano Ferrari Bravo. Replica al collega Bonafede che non esiste solo il reato di falso in bilancio e che occorre sempre una grande prudenza quando si interviene in questa materia.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di concordare con il collega Bonafede, ritenendo che per intervenire sulle misure cautelari occorra un provvedimento *ad hoc*.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda alla collega Amoddio che il soggetto posto agli arresti domiciliari è sostanzialmente privo di controlli ed è nelle condizioni di compiere altri reati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.45 e Colletti 1.9.

Nicola MOLTENI (LNA), ricorda come la Lega Nord sia stata l'unica forza politica che al Senato ha votato contro l'innalzamento della soglia dell'articolo 280, secondo comma, c.p.p. da quattro a cinque anni e quindi, coerentemente, fermo restando ogni rilievo critico sinora sollevato, preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 0.1.1.1 del relatore, volto a prevedere, tra l'altro, l'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti.

Enrico COSTA (PdL) osserva come il subemendamento in questione abbia due contenuti normativi, chiedendo quindi che sia posto in votazione per parti separate.

La parte volta a sostituire la lettera a) dell'emendamento Marzano 1.1, relativa all'esclusione oggettiva del delitto di finanziamento illecito dei partiti, appare poco convincente, indipendentemente dal reato, perché non appare opportuno dal punto di vista metodologico stabilire una regola e affiancarle subito una deroga, prevedendo un doppio binario che può apparire ingiustificato. Su questa parte preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

La parte consequenziale è invece molto importante e del tutto convincente, essendo volta a riallineare la modifica dell'articolo 280, secondo comma, con l'articolo 274, primo comma, lettera c), c.p.p., con specifico riferimento alla custodia cautelare in carcere. Su questa parte preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che stabilire eccezioni ad una norma di principio non sia metodologicamente corretto. Preannuncia comunque il voto favorevole al subemendamento, anche se ritiene che,

una volta intrapresa la strada delle esclusioni oggettive, bisognerebbe prevederne ulteriori.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che in un provvedimento organico potranno essere trattate diffusamente tutte le questioni attinenti alle misure cautelari. Replicando al collega Ferraresi, osserva come gli arresti domiciliari possano essere irrogati con misure aggiuntive e specifiche per il caso concreto: prevedendo, ad esempio, una limitazione ai contatti con l'esterno.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede alla relatrice di riformulare il suo subemendamento aggiungendovi ulteriori esclusioni oggettive di specifici reati.

Enrico COSTA revoca la richiesta di votazione per parti separate.

Nicola MOLTENI (LNA) insiste, invece, perché il subemendamento sia posto in votazione per parti separate.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, pone in votazione il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte sostitutiva della lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte sostitutiva della lettera *a*) dell'emendamento Marzano 1.1. (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, pone in votazione il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte consequenziale.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1, relativamente alla parte consequenziale (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, prima di porre in votazione l'emendamento Marzano 1.1, come modificato dal subemendamento 0.1.1.1 del relatore, illustra le modifiche normative che deriverebbero dalla relativa approvazione.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la formulazione sia tutt'altro che tecnicamente ineccepibile.

La Commissione approva l'emendamento Marzano 1.1, come modificato dal subemendamento 0.1.1.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.30

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Molteni 1.77.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.77 e 1.73, Cirielli 1.6 e Molteni 1.32.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10, volto a sanare un grave errore del testo nella parte in cui non richiama la lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 956, che prevede una serie di reati di grave allarme sociale.

La Commissione respinge con diverse votazioni l'emendamento Colletti 1.10 e gli emendamenti Molteni 1.103 e 1.104.

Walter VERINI (PD) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione respinge con diverse votazioni gli emendamenti Cirielli 1.7, Ferraresi 1.11, Cirielli 1.8 e Molteni 1.35.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.2 rendendolo uguale all'emendamento Verini 1.4.

Daniele FARINA (SEL) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.2 (*Nuova for-*

mulazione) sarà posto in votazione insieme all'emendamento Verini 1.4.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.36, e 1.12 ed approva gli identici emendamenti Verini 1.4 e Farina 1.2 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S), dopo aver ribadito le sue forti perplessità sull'ammissibilità degli articoli aggiuntivi diretti ad innalzare la pena del reato di stalking, considerato che in casi simili emendamenti del suo gruppo sono stati considerati inammissibili per estraneità di materia annuncia il voto favorevole del suo gruppo in merito ai predetti articoli aggiuntivi, condividendoli nel merito.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Molteni 2.19.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento 2.18 Chiarelli, che si ispira ad un principio recentemente sancito in merito al provvedimento relativo alla messa alla prova.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA condivide il parere del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Chiarelli 2.18.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo in relazione al suo emendamento 2.21, osserva come il parere contrario del Governo e del relatore significhi che da parte della maggioranza vi è la volontà di reintrodurre una serie di benefici penitenziari a favore dei plurirecidivi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cirielli 2.8 e Molteni 2.21.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.13, che è volto a sopprimere una norma generalmente conosciuta come

« salva Previti » considerato che è stata introdotta nell'ordinamento proprio per consentire al deputato Previti di non scontare in carcere la pena alla quale era stato condannato in via definitiva.

Si chiede come i deputati del Partito democratico possano non votare a favore di tale emendamento.

La Commissione respinge con distinte votazioni l'emendamento Colletti 2.13 e l'emendamento Cirielli 2.9. La Commissione approva altresì l'emendamento Farina 2.3 (vedi allegato 2).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3 non saranno posti in votazione gli emendamenti Verini 2.6 e 2.5.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 2.29 e Cirielli 2.10.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Farina 2.4 e Verini 2.7, ritenendo che la loro approvazione rappresenterebbe un forte e significativo passo indietro del provvedimento rispetto al testo approvato dal Senato, in quanto estenderebbe in maniera eccessiva ed ingiustificata una serie di benefici penitenziari a favore di persone che hanno già commesso dei reati e che quindi non meritano particolari forme di clemenza.

Enrico COSTA (PdL), pur comprendendo la riflessione del collega Molteni, ritiene che occorre tener conto anche della circostanza che la previsione di benefici penitenziari da applicare solo qualora il detenuto abbia dato prova di voler intraprendere un percorso rieducativo, deve essere considerata come un incentivo alla rieducazione stessa che viene offerto ai detenuti. Forse potrebbe essere opportuno operare una selezione tra questi benefici, valutando ad esempio se tutti quelli previsti dagli emendamenti in questione siano congrui.

La Commissione approva gli identici emendamenti Farina 2.4 e Verini 2.7 (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira il suo emendamento 2.1.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 3.4 e Cirielli 3.3 ed approva l'emendamento Farina 3.2.

David ERMINI (PD) ritira il suo emendamento 3.5.

Daniele FARINA (SEL) ritira il suo emendamento 3.1.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 3-*bis*.19 avverte che la Commissione bilancio ha sospeso la propria seduta relativa a provvedimenti in esame, in quanto è stata evidenziata l'assenza di copertura finanziaria dell'articolo 3-*bis*. Ritiene che tale circostanza debba impedire alla Commissione giustizia di esaminare il predetto articolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che qualora la Commissione bilancio dovesse riscontrare la carenza di copertura economica di alcune disposizioni del decreto legge lo farà presente nel proprio parere, che la Commissione giustizia, come avviene per prassi, sicuramente recepirà.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA ricorda che sull'articolo 3-*bis* si è già espressa favorevolmente la Commissione bilancio che lo ha esaminato in prima lettura.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 3-*bis*.19.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10, volto a sopprimere l'articolo 4 relativo al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture giudiziarie. Ritiene necessario sopprimere tale articolo anche in considerazione di quanto è emerso nel

corso delle audizioni in Commissione nonché alla luce del Piano elaborato dal DAP relativamente alle ristrutturazioni ed al riutilizzo degli edifici penitenziari con relative relazioni illustrative così come formulato dalla Direzione generale risorse materiali beni e servizi per l'aumento della capienza ordinaria degli edifici carcerari.

Ricorda che tale documento è stato trasmesso alla Commissione a seguito di una sua espressa richiesta. Ritiene che i componenti della Commissione giustizia, prima di esaminare gli emendamenti all'articolo 4 dovrebbero leggere attentamente la predetta documentazione, dalla quale emerge chiaramente l'esigenza di riportare al DAP le competenze attribuite al Commissario straordinario.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.10.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 4.5 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come il DAP abbia tutte le competenze e risorse necessarie per svolgere i compiti che sono attribuiti al Commissario straordinario.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 4.5 e 4.6.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 4.35 volto a evidenziare l'unica vera esigenza di costruzione di un nuovo istituto penitenziario.

Daniele FARINA (SEL) sottolinea come il suo gruppo guardi con una certa preoccupazione l'attribuzione di una serie di competenze ad un Commissario straordinario che può agire in deroga a molte regole di trasparenza e garanzia. Ritiene che occorra un serio monitoraggio dell'edilizia penitenziaria per poter poi stabilire in quale modo ed in che termini intervenire.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che la Commissione non abbia esaminato con la dovuta attenzione l'articolo 4 del decreto, che pone anche una questione di

civiltà, considerato che attribuisce ad un soggetto una serie di compiti estremamente delicati e poteri derogatori che solitamente vengono attribuiti a strutture pubbliche ben più complesse come lo è il DAP.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.35.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.11 volto a sopprimere una delle disposizioni più gravi del decreto legge, trattandosi di un norma volta a favorire dei soggetti privati che non sono individuabili a priori. Da tale disposizione si evince chiaramente come la disciplina prevista dall'articolo 4 possa favorire facili speculazioni immobiliari relativamente alla costruzione di nuove carceri.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.11.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.12, ricordando come dalle audizioni sia emersa la sostanziale impraticabilità del *project financing* nel settore in questione. Sottolinea come tale strumento servirebbe solo a realizzare opere che non impattino sul bilancio attuale ma su quelli futuri.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.12.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.25, volto a sopprimere la disposizione che attribuisce al Commissario straordinario poteri assolutamente eccessivi e inopportuni quale, ad esempio, quello di vendere non immobili penitenziari ma, addirittura, immobili dello Stato. Esprime rammarico per il fatto che la Commissione sembri non interessarsi di una questione così rilevante ed anche allarmante.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, rileva come non si tratti certamente di una « svendita », atteso che gli immobili

devono essere dismessi e atti alla riconversione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.25.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 4.37 e 4.36, che traggono origine dagli esiti delle audizioni, e sono volti a prevedere che il Commissario possa agire sentita l'Agenzia del demanio, evitando che la procedura dell'intesa rallenti le attività di manutenzione anche ordinaria.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rileva come si tratti di emendamenti di assoluto buon senso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ritiene che la necessità dell'intesa sia una ulteriore garanzia del corretto operato del Commissario.

Francesca BUSINAROLO (M5S) chiede al Governo quale sia la *ratio* della norma che prevede l'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA precisa che si è ritenuto utile coinvolgere l'Agenzia che gestisce il patrimonio immobiliare dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.37 e 4.36.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda di avere proposto una riformulazione degli emendamenti Colletti 4.17 e Daniele Farina 4.3.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione.

Daniele FARINA (SEL) accetta la proposta del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Colletti 4.17 (*Nuova formulazione*) e Daniele Fa-

rina 4.3 (*Nuova formulazione*); approva gli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1 (*vedi allegato 2*); respinge gli emendamenti Colletti 4.18 e 4.19.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.38, volto ad evitare che le risorse del DAP siano utilizzate per finanziare la struttura amministrativa del Commissario straordinario, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.38.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante degli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere.

Sospende quindi la seduta in attesa che siano espressi i predetti pareri.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver comunicato che il Presidente della Commissione Bilancio ha comunicato che la Commissione esprimerà il parere di competenza all'Assemblea, dà conto del parere appena espresso dalla Commissione affari Costituzionali. Pone in votazione il mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 1° agosto 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 15.35.

5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento alla magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna ROSSOMANDO (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, ma rileva come l'interrogazione nascesse da una situazione concreta nella quale non venivano in questione le sezioni distaccate e che forse la risposta sarebbe dovuta essere più pertinente e articolata.

Mino TARICCO (PD), quale cofirmatario dell'interrogazione, riassume brevemente il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo, precisandone l'oggetto e, in particolare, le problematiche relative ai giudici onorari, ritenendo che siano necessari ulteriori e attenti approfondimenti.

5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessia MORANI (PD), cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, ritenendo che si debba fare uno sforzo ulteriore per il tribunale di Vicenza.

5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria con particolare riferimento al tribunale di Lucera.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Liliana VENTRICELLI (PD), replicando, prende atto della risposta del Governo, rilevando, tuttavia, come i quesiti riguardassero l'area murgiana e fossero volti all'identificazione di possibili soluzioni in ragione della specificità del territorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pischio e C. 1242 Molteni.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

ALLEGATO 1

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI SEGNALATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera 0a), capoverso articolo 280, è soppressa.

* **1. 45.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

* **1. 5.** Verini, Rossomando, Morani, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

* **1. 9.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.1 MARZANO

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

Inserire la seguente parte conseguenziale: Conseguentemente dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente: « 0a-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni" ».

0. 1. 1. 1. Il relatore.

Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: cinque con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « consumati o tentati, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione del reato di cui all'articolo 61 2-bis del codice penale, »;

b) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 1. Marzano, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque

e conseguentemente aggiungere infine la frase: La caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 73. Molteni, Attaguile.

Sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis.

* **1. 6.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « comma 4-bis », è soppresso.

* **1. 32.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso « 4-bis », al primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti a) e.

1. 10. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto

del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 103. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, ti. 309, e successive modificazioni.

1. 104. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), al numero 1, capoverso 4-bis. Aggiungere infine le seguenti parole: a meno che la pena non risulti interamente espiata.

1. 3. Verini, Morani, Amoddio, Rosso-mando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-quater.

* **1. 7.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

* **1. 11.** Ferraresi, Colletti, Agostinelli.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 2).

* **1. 8.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5, è soppresso.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente:

3. al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

b) la lettera c) è soppressa.

1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « comma 9 », lettera a), è soppresso.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 112. Molteni, Attaguile.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera c) è soppressa.

1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

* **1. 01.** Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole « quattro

anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

* **1. 02.** Cirielli.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

2. 18. Chiarelli.

Sopprimere l'articolo 2, comma 1, lettera a-bis).

* **2. 8.** Cirielli.

Al comma 1, la lettera a-bis) è soppressa.

* **2. 21.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente numero:

01) il comma 01 è soppresso.

2. 13. Coletti.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.

* **2. 9.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata

applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:

1) il comma 1.1. è soppresso.

2. 6. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) premettere al numero 3 il seguente numero:

2. al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse.

2. 5. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

* **2. 29.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

* **2. 10.** Cirielli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* sono abrogati;

b-ter) il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* è soppresso.

2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) gli articoli 30-*quater* e 50-*bis* sono abrogati;

d) il comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* è soppresso.

2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-*ter*, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti*, aggiungere le seguenti: o *psicotrope*.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti* inserire le seguenti: o *da alcol dipendente*.

3. 5. Verini, Amodio, Morani, Rossomando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente. ».

3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3-*bis*.

Sopprimerlo.

3-bis. 19. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 10. Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.

4. 5. Colletti, Sarti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

4. 6. Colletti, Sarti.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: richiamato inserire la seguente: ed è allegato al presente decreto.

Conseguentemente, al decreto-legge è apposto il seguente collegato:

(segue testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012) ()*

4. 100. Il Governo.

Al comma 1, lettera c) le parole: nuovi istituti penitenziari sono sostituite dalle seguenti: un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.

4. 35. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi fino alla fine del periodo.

4. 11. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale.

4. 12. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 4. 25.** Colletti, Sarti.

Al comma 2, le parole: d'intesa con sono sostituite dalla seguente: sentita.

4. 37. Colletti, Sarti.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio inserire le seguenti: , tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria ove tali atti saranno adottati d'intesa con il DAP.

4. 36. Colletti, Sarti.

Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: , nonché alle commissioni parlamentari competenti.

4. 17. Colletti, Sarti.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

4. 17. (Nuova formulazione) Colletti, Sarti.

Al comma 4, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

4. 3. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture carcerarie aggiungere la seguente: non.

4. 18. Colletti, Sarti.

Al comma 6, sopprimere le parole: , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 4. 2.** Mariani.

Al comma 6, sopprimere le parole: , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. 1. Matarrese, Piepoli.

Al comma 7, ultimo periodo sostituire le parole: il medesimo Commissario è altresì autorizzato con le seguenti: il medesimo Commissario non è autorizzato.

4. 19. Colletti, Sarti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

4. 38. Colletti, Sarti.

(*) Allegato all'emendamento 4.100 del Governo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO l'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861 e 13 gennaio 2012, n. 3995;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-*bis* è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

RITENUTA la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-*bis*, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi

previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

DECRETA

ARTICOLO 1.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente

dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili *pro-capite*. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

ARTICOLO 2.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le finzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per Le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ARTICOLO 3.

1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

ALLEGATO 2

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Inserire la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente dopo la lettera oa) aggiungere la seguente:

oa-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni »;

0. 1. 1. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera Oa), sostituire le parole: la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque » con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « consumati o tentati, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, »;

b) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 1. Marzano, Di Salvo.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera c) è soppressa.

1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la lettera c) è soppressa.

1. 2. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole: « a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

*** 1. 01.** Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Dopo l'articolo 1, comma 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(modifiche al codice penale).

All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale le parole: « a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

* 1. 01. Cirielli.

ART. 2

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

2. 18. Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono sopresse,.

2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

b-ter) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

* 2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

* 2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amoddio, Marroni Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

ART. 3

Al comma 1, capoverso articolo 5-ter, dopo le parole: assuntore abituale di sostanze stupefacenti, aggiungere le seguenti: o psicotrope.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 4

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

* 4. 17. (Nuova formulazione) Colletti, Sarti.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.

* 4. 3. (Nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

**** 4. 2.** Mariani.

All'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole: agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

**** 4. 1.** Matarrese, Piepoli.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00472 Rossomando: Sulla geografia giudiziaria
con particolare riferimento alla magistratura onoraria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Rossomando sulla paventata incompatibilità tra le funzioni onorarie e l'esercizio, da parte dei magistrati onorari, della professione forense a seguito della riduzione delle sedi giudiziarie operata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 sul riordino della geografia giudiziaria.

Giova premettere che detta riduzione delle sedi investe un numero limitato di tribunali (unitamente alle contigue sedi di procura), mentre tutte le sezioni distaccate di tribunale sono state soppresse.

Ciò posto, va ricordato che l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed il contestuale espletamento delle funzioni onorarie opera già oggi per qualsiasi ufficio del circondario nel quale le funzioni onorarie sono svolte. L'articolo 42-*quater*, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) dispone infatti che « Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la funzione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici ».

Inoltre, l'articolo 5 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 10358/2003 prevede, inoltre, che « Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudi-

diziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni ».

Dunque, la normativa vigente non opera alcuna distinzione, all'interno di un medesimo circondario di tribunale, tra sede centrale dell'ufficio e sue eventuali articolazioni distaccate sul territorio. Da ciò consegue che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale – prevista dal decreto legislativo n. 155 del 2012 – non viene a modificare il quadro normativo già esistente in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il contestuale espletamento di funzioni giudiziarie nell'ambito di un medesimo circondario di tribunale.

Ad ogni modo, segnalo che in tema di revisione della geografia giudiziaria resta aperta la possibilità, contemplata dal legislatore, di interventi correttivi o integrativi che si rendessero necessari sulla base di evidenze emergenti dalla concreta attuazione della riforma. Inoltre, faccio presente che – anche a seguito di recenti incontri avuti dal Ministro con le rappresentanze della magistratura onoraria – sono in corso di approfondimento presso le competenti articolazioni ministeriali iniziative volte a risolvere le possibili situazioni di incompatibilità determinate dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00689 Moretti: Sulla riforma della geografia giudiziaria con particolare riferimento all'organico del tribunale di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Moretti ricordando che il tribunale e la procura della Repubblica di Vicenza erano dotati, antecedentemente al provvedimento di rideterminazione delle piante organiche adottato con decreto ministeriale del 18 aprile 2013, rispettivamente di 27 magistrati giudicanti e 10 magistrati requirenti.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, i predetti uffici giudiziari accorperanno i corrispondenti uffici di Bassano del Grappa, a loro volta dotati, rispettivamente, di 9 magistrati giudicanti e 4 requirenti.

L'organico degli uffici giudiziari vicentini è stato così determinato – per sommatoria degli organici di Vicenza e Bassano – in 36 unità per il tribunale ed in 14 unità per la procura.

Effettivamente questa Amministrazione aveva originariamente formulato una proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado, nell'ambito della quale al tribunale di Vicenza venivano assegnati ulteriori 5 magistrati ed alla procura ulteriori 2 magistrati, così determinando una dotazione organica di 41 magistrati per il tribunale e 16 magistrati per la procura.

Tale proposta, trasmessa al C.S.M. per il previsto parere in data 28 dicembre 2012, era stata formulata nell'ambito di un più ampio e generale progetto di rideterminazione degli organici di tutti uffici giudiziari ordinari di primo grado.

A seguito dell'interlocuzione con il C.S.M., si è ritenuto di differire nel tempo la revisione globale degli organici, limitandone in prima battuta la modifica ai soli uffici giudiziari direttamente interessati alla riforma e rimettendo alle valutazioni di apposito gruppo di studio C.S.M.-Ministero della giustizia gli approfondimenti necessari per una definitiva sistemazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado.

Si è, al riguardo, considerato che le modifiche delle piante organiche « conseguenti » – come si esprime la legge di delega n. 148 del 2011 – alla nuova geografia giudiziaria siano solo quelle che interessano gli uffici giudiziari accorpati e accorpanti, nonché quelli per i quali si è proceduto ad una nuova perimetrazione del territorio dei relativi circondari.

Tanto premesso, l'organico attualmente previsto per gli uffici giudiziari vicentini potrà essere adeguatamente rivalutato all'esito degli approfondimenti del gruppo di studio misto sopra richiamati, sulla base dei quali eventuali residue carenze delle dotazioni organiche potranno essere opportunamente compensate.

Va, infine, precisato che per tale adeguamento non è necessario fare ricorso all'emanazione di un decreto legislativo correttivo, poiché la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura rientra nelle prerogative ordinarie del Ministro della giustizia e viene disposta con apposito decreto ministeriale sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Superiore della Magistratura.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-00301 Ventricelli: Sulla geografia giudiziaria
con particolare riferimento al tribunale di Lucera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Ventricelli, relativa all'accorpamento del tribunale di Lucera a quello di Foggia a seguito della recente revisione della geografia giudiziaria recata dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012.

Al riguardo, giova evidenziare che, secondo i dati analitici raccolti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia, il distretto di Bari appare sostanzialmente ben equilibrato quanto ai tre tribunali provinciali ivi esistenti di Bari, Foggia e Trani. In quel distretto il tribunale di Lucera è stato individuato come l'unico ufficio giudiziario sub-provinciale sopprimibile in quanto – come già indicato nelle schede tecniche allegate allo schema di decreto legislativo attuativo della riforma – la situazione del tribunale di Lucera ha evidenziato dati dimensionali nettamente al di sotto degli standard di riferimento individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge di delega n. 138/2011, sia per il bacino di utenza (gli abitanti sono 163.316), che per indice delle sopravvenienze (pari a 13.722). Secondo la valutazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, l'analisi prioritaria sub-provinciale richiesta dalla lettera *e*) del citato articolo 1 della legge di delega – analisi volta al « riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale » e, perciò, condotta con riferimento al tribunale di Foggia, capoluogo di provincia di riferimento – non lasci spazi in ordine ad un possibile riequilibrio tra i due uffici giudiziari; anche l'analisi intra-

distrettuale (lettera *f*) del citato articolo 1) non pare lasciare margini ad utili accorpamenti idonei a rafforzarne il territorio, se non attraverso eccessivi sacrifici imposti ai potenziali territori accorpabili.

L'unico parametro degno di rilievo – specificamente sottolineato, del resto, nel parere a suo tempo reso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati – è quello della ragguardevole estensione territoriale del circondario di Lucera rispetto agli altri tribunali sub-provinciali. Peraltro, questo dato non può valere, di per sé solo, a giustificare il mantenimento di una struttura giudiziaria che, come detto, è ben lontana dal rientrare negli altri parametri standard: basti dire che, per adeguarsi ai già richiamati standard di riferimento relativi al bacino di utenza e ai volumi di sopravvenienze, il tribunale di Lucera difetta, rispettivamente, di 200.000 abitanti e di circa 5.000 affari.

In tale contesto, non è poi inutile evidenziare che il tribunale di Lucera è situato a distanza davvero minima (meno di 20 chilometri) dal tribunale accorpante di Foggia, dato senz'altro dirimente anche alla luce della rilevata assenza di fenomeni di particolare impatto della criminalità organizzata (non risultano infatti pendenti processi di particolare rilievo in materia).

In definitiva, l'assorbimento del tribunale di Lucera in quello di Foggia conserverebbe a quest'ultimo dimensioni medie perfettamente aderenti al modello di maggiore efficienza.

Pur comprendendosi le aspirazioni delle realtà territoriali toccate dalla revi-

sione degli uffici giudiziari, non può mancarsi di ricordare ancora una volta che l'adeguatezza delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 è stata di recente positivamente vagliata dalla Corte costitu-

zionale. Non sono pertanto attualmente allo studio di questo Ministero atti di iniziativa legislativa volti a fissare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo n. 155 del 2012.